

**FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI: L'ILLECITO È PERMANENTE  
ED È ESCLUSA LA COMPETENZA DI AUTORITÀ  
AMMINISTRATIVE CONCORRENTI**

*A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta*

DOCUMENTI **2009**  
INformazione

Con la sentenza 26 novembre 2008, n. 28235 la Suprema Corte di Cassazione interviene sul tema della competenza territoriale a emettere l'ordinanza-ingiunzione nel caso in cui un trasporto di rifiuti con formulario recante dati incompleti o inesatti coinvolga il territorio di più province. Risolvendo una questione a lungo dibattuta, la giurisprudenza di legittimità riconosce la competenza della pubblica amministrazione del luogo dell'accertamento, sempre che in tale luogo sia riscontrabile una porzione temporale dell'intero elemento materiale tipizzato dalla norma sanzionatrice.

Prima di illustrare contenuto e portata della pronuncia n. 28235/2008, esaminiamo il quadro normativo in cui tale sentenza si colloca. Nel sistema amministrativo punitivo, l'art. 17, 5° comma della legge n. 689/1981 stabilisce che l'ufficio competente per territorio ad adottare l'ingiunzione è quello del luogo in cui stato commesso l'illecito.<sup>1</sup> In materia di rifiuti, l'art. 262, 1° comma del D.Lgs. n. 152/2006 individua la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del medesimo decreto.

Dunque, per radicare la competenza territoriale il legislatore fa espresso riferimento al luogo della commissione dell'illecito amministrativo. Tuttavia, il criterio di diritto positivo non appare sempre risolutivo, prestandosi a creare situazioni di *impasse* per le violazioni con caratteri di permanenza. In particolare, riveste natura di illecito permanente la violazione di cui agli artt. 193 e 258, 4° comma del D.Lgs. n. 152/2006, che stabiliscono che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione e correlativamente sanzionano chiunque nel formulario indichi dati incompleti o inesatti: le richiamate norme configurano un illecito permanente, in quanto la condotta che integra gli estremi dell'illecito si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata del viaggio. Pertanto, in caso di trasporto di rifiuti con formulario recante dati incompleti o inesatti, il mero criterio del luogo di commissione dell'illecito non consente di per sé di rinvenire un'unica autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione. La questione teorica è preta di conseguente pratiche per gli organi di vigilanza ambientale: infatti, gli agenti accertatori nel verbale di contestazione devono indicare l'autorità competente a ricevere le difese (scritte e orali), cui successivamente trasmettere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981.

In campo penale, il problema della competenza territoriale in caso di reato permanente è risolto dall'art. 8 del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del giudice del luogo dove ha avuto inizio la consumazione. Invece, nel sistema amministrativo punitivo, in mancanza di una norma *ad hoc* dettata specificamente per le violazioni amministrative permanenti, ci si è interrogati su quale parametro adottare.

---

<sup>1</sup> Anche per radicare la competenza territoriale del giudice dell'opposizione il successivo articolo 22, 1° comma si riferisce al medesimo criterio del luogo dove è stata commessa l'infrazione.

Va peraltro sottolineato che il problema è ancor più rilevante per le violazioni relative al trasporto dei rifiuti, che per loro stessa natura non soltanto sono caratterizzate dal permanere della condotta *contra ius* per un congruo lasso di tempo, ma anche dal fatto che l'azione illecita è intrinsecamente contraddistinta dal punto di vista dinamico da un'azione di spostamento dei rifiuti da un luogo a un altro, per cui è frequente che l'infrazione interessi più territori provinciali.

Oggi la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, dettando alcune regole chiarificatrici per gli usuali casi in cui i trasporti di rifiuti partano da un territorio provinciale, magari transitino per una o più province, per poi concludersi nel territorio di un'altra amministrazione provinciale ove è ubicato il sito finale di smaltimento o recupero.

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità esclude in ogni caso la configurabilità di competenze concorrenti di più autorità, anche laddove l'illecito presenti caratteri di permanenza o di continuità.

Si tratta, allora, da definire quale sia l'unica p.a. territorialmente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione. Invero, di fronte alle incertezze suscitate dal tenore letterale del dato normativo, la giurisprudenza di legittimità<sup>2</sup> era già intervenuta sull'interpretazione dell'art. 17, 5° comma della legge 689/1981, affermando che per "luogo in cui è stata commessa la violazione" dovesse intendersi il luogo in cui l'infrazione amministrativa era stata accertata, purché sussistesse la competenza territoriale degli organi accertatori. Tuttavia, anche il mero criterio del luogo dell'accertamento, avulso dalla regola enunciata dal citato 5° comma dell'art. 17, aveva creato alcune incertezze operative.

Con riferimento al trasporto di rifiuti, la sentenza n. 28235/2008 chiarisce che il luogo dove è stata commessa la violazione enunciato dall'art. 17, 5° comma della legge n. 689/1981 si identifica con il luogo in cui la violazione è stata accertata, purché in tale luogo si sia verificata una frazione della condotta conforme alla fattispecie punitiva. In questo modo la giurisprudenza specifica la portata del principio del luogo dell'accertamento, precisando che la competenza dell'organo che emette l'ingiunzione non può essere completamente sganciata dal collegamento al luogo della commissione della violazione espressamente previsto dall'art. 17 della legge n. 689/1981. In questa prospettiva, il criterio del luogo dell'accertamento di elaborazione giurisprudenziale non sostituisce quello del luogo della commessa violazione di derivazione normativa, ma rappresenta una regola integrativa del criterio di diritto positivo, nell'alveo dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio del luogo dell'accertamento di creazione pretoria comunque presuppone quello legislativo del luogo della commessa violazione.<sup>3</sup> La Suprema Corte di Cassazione detta così un criterio "composito", in cui il luogo dove avviene l'accertamento e quello in cui è stata commessa la

<sup>2</sup> Cass., sez. I, 16 maggio 1997, n. 4348; Cass., sez. I, 27 novembre 1996, n. 10561; Cass., sez. I, 12 luglio 1996, n. 6346; Cass., sez. I, 12 agosto 1996, n. 7447; Cass., sez. I, 17 novembre 1990, n. 11131.

<sup>3</sup> Cass. civile, sez. I, 17 luglio 2001, n. 9708; Cass. civile, sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243; Cass. civile, sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876.

violazione si cumulano, regolando il possibile concorso di competenze territoriali nei casi in cui la consumazione della violazione non si esaurisce nel territorio di una sola autorità, perché ad esempio la consumazione non è iniziata in quel luogo (ma in altro precedente) o la permanenza non è cessata in quel posto (ma cesserà altrove).

In conclusione, al fine di individuare l'unica autorità amministrativa competente per territorio per le violazioni amministrative relative al formulario di identificazione occorre fare riferimento al luogo dell'accertamento, a condizione che in tale spazio si sia svolta almeno una "porzione temporale" dell'intero elemento materiale tipizzato dalla disposizione sanzionatoria.

Stefania Pallotta

*Pubblicato il 21 febbraio 2009*

**Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 2008, n. 28235**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 28366/04 proposto il 16 dicembre 2004 da:

Provincia di Prato - in persona del presidente L.M. - rappresentata e difesa in virtù di determinazione n. 3663 del 5 novembre 2004 e procura speciale in calce al ricorso dall'avv. GIOVANNELLI MAURO ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. 4<sup>^</sup>, sc. B, presso il Dott. Gianmarco Grez;

- ricorrente -

contro

M.F., M.P., M.M., C.A., G.A. e la Ecoambiente S.r.l. - in persona del legale rappresentante M.M. - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avv. PICCIOLI GIUSEPPE del foro di Prato e dall'avv. Cesare Romano Carello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Silvio Pellico, n. 24;

- controricorrenti -

e sul ricorso n. 2317/05 proposto il 24 gennaio 2005 da:

M.F., M.P., M.M., C.A., G.A. e la Ecoambiente S.r.l. - in persona del legale rappresentante M.M. - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avv. Giuseppe Piccioli del foro di Prato e dall'avv. Cesare Romano Carello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Silvio Pellico, n. 24;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -

contro

Provincia di Prato - in persona del presidente L.M. - rappresentata e difesa in virtù di determinazione n. 3663 del 5 novembre 2004 e procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Mauro Giovannelli ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. 4<sup>^</sup>, sc. B, presso il Dott. Gianmarco Grez;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 804 del 28 giugno 2004 - non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2008 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito per la ricorrente principale l'avv. Mauro Giovannelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale limitatamente al primo motivo ed il rigetto di quello incidentale.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso del 30 luglio 2003, F., P. e M.M., C.A., G.A. e la Ecoambiente S.r.l. proposero opposizione innanzi al Tribunale di Prato avverso le ordinanze n. 2066, 2067, 2068, 2069 e 2070 del 30 giugno 2003, con le quali la Provincia di Parma aveva loro ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative, rispettivamente, di Euro 65.068,32, Euro 18.598,32, Euro 37.186,32, Euro 139.420,32 e Euro 120.832,32, in relazione alla violazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 15 e art. 52, comma 3, perchè: 1) nei formulari di trasporto dei rifiuti emessi nel periodo ricompreso tra il novembre 2000 ed il febbraio 2001 avevano indicato quale luogo di destinazione l'impianto della Ecoambiente S.r.l., posto nella (OMISSIS), mentre da accertamenti eseguiti era emerso che i rifiuti non erano stati conferiti presso detto impianto; 2) i trasporti erano stati effettuati con formulari inesatti, in quanto avevano avuto ad oggetto rifiuti di fibre tessili lavorate miste (CER (OMISSIS)) e non i dichiarati rifiuti di fibre tessili grezze principalmente di origine animale (CER (OMISSIS)).

La Provincia si costituì per resistere all'opposizione ed il Tribunale con sentenza del 28 giugno 2004 accolse il ricorso, rigettando l'eccezione di incompetenza per territorio dell'Ente ad emettere i provvedimenti sanzionatori ed osservando che l'indicazione nei formulari di trasporto dei rifiuti di una destinazione diversa da quella effettiva, rimasta sconosciuta, non integrava la violazione contestata, essendo funzione della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, unicamente quella di condizionare la legittimità del trasporto all'indicazione di un luogo di scarico dei rifiuti, onde verificarne successivamente il rispetto.



La Provincia di Prato è ricorso con due motivi per la cassazione della sentenza ed i M., il C., il G. e la società Ecoambiente hanno resistito con controricorso, proponendo un contestuale motivo di ricorso incidentale condizionato, avverso il quale la Provincia ha proposto controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie.

### Motivi della decisione

A norma dell'art. 335, c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale incidentale avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo, il ricorso principale deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 15 e 52.

La sentenza avrebbe errato nel ritenere che l'indicazione dell'impianto di destinazione nel formulario di trasporto dei rifiuti, imposta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1, lett. c), avesse natura formale e funzione esclusiva di condizionare "la legittimità del luogo di effettivo scarico dei rifiuti".

Secondo la ricorrente funzione del formulario di trasporto è quella di consentire l'immediato controllo su una delle fasi della gestione dei rifiuti e la sanzione prevista dall'art. 52, comma 3, D.Lgs. cit., per "chiunque... indica nel formulario stesso dati incompleti inesatti", non può conseguentemente che concernere anche l'indicazione di un impianto di destinazione dei rifiuti diverso da quello effettivo, ferma la sensibile riduzione della sanzione, prevista dall'art. 52, comma 4, nell'ipotesi in cui il formulario, nonostante gli errori e le inesattezze, contenga comunque "tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge".

Con il secondo motivo, deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112, c.p.c..

Il Tribunale, escludendo la sanzionabilità ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 3, dell'indicazione nel formulario di trasporto dei rifiuti di un impianto di destinazione diverso da quello effettivo, si sarebbe pronunciato su una questione non sollevata dagli opposenti, essendosi essi limitati nel ricorso avverso l'ordinanza - ingiunzione a contestare che i rifiuti fossero stati conferiti ad un impianto diverso da quello indicato nei formulari.

Con l'unico motivo, il ricorso incidentale condizionato denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 55, e la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 17, ribadendo l'eccezione di nullità dell'ordinanza - ingiunzione per l'incompetenza territoriale della Provincia di Prato alla sua emissione.

Assumono i ricorrenti che la violazione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, lett. c) e art. 52, comma 3, si perfezionerebbe al termine del trasporto, giacché soltanto in tale momento è possibile verificare il conferimento dei rifiuti ad un impianto diverso da quello indicato come destinazione nel formulario e che la competenza a sanzionare la violazione sarebbe spettata, pertanto, alla Provincia di Firenze, nel cui territorio non sarebbero stati recapitati i rifiuti od alla Provincia di effettiva diversa destinazione dei singoli trasporti.

Preliminarmente nell'ordine logico è l'esame del secondo motivo di ricorso principale, che attiene al rilievo d'ufficio di un motivo di nullità dell'ordinanza-ingiunzione non fatto valere con l'opposizione.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui al L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg., configura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi a fondamento dell'opposizione stessa, e, per l'Amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 19 aprile 1990, n. 3271).

Salve le ipotesi di inesistenza, il giudice non ha quindi il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione

del provvedimento stesso, ostandovi il principio di cui all'art. 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr.: Cass. Civ., sez. 2<sup>a</sup>, Sent. 14 giugno 2006, n. 13751; Cass. Civ., sez. 1<sup>a</sup>, sent. 21 luglio 2005, n. 15333).

Non è contestato che, come risulta dalla esposizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata, gli opposenti avevano dedotto a fondamento dell'opposizione, per quello che interessa, oltre all'incompetenza della Provincia di Prato ad emettere l'ordinanza-ingiunzione: a) la mancata commissione della violazione, giacchè tutti i rifiuti menzionati nei verbali di contestazione sarebbero stati effettivamente recapitati all'impianto di destinazione indicato nei formulari di trasporto; b) l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria per omessa notifica del verbale di accertamento; c) la nullità della notifica del provvedimento a M.F. nella qualità di legale rappresentante della Ecoambiente; d) l'incompetenza interna del funzionario effettivo autore dei provvedimenti; e) l'omessa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4.

Nessuna questione avevano sollevato gli opposenti in ordine alla astratta configurabilità della fattispecie sanzionata, essendosi essi limitati a contestarne la concreta esistenza, ed il rilievo della stessa, lungi dal risolversi nella diversa qualificazione giuridica dei fatti prospettata dai controricorrenti, ha comportato quindi l'accoglimento di un motivo di nullità dell'ordinanza-ingiunzione non fatto valere tempestivamente e rispetto al quale l'iniziativa del giudice ostava alla sanatoria ipotizzata nel controricorso, perchè la Provincia di Prato "a ben vedere, ha introdotto l'argomento accettando così il contraddittorio sul punto".

Alla fondatezza del secondo motivo segue l'assorbimento del primo motivo di ricorso principale.

Infondato, altresì, è l'unico motivo di ricorso incidentale, che va esaminato essendone venuta meno la condizione posta di resistenza della sentenza al ricorso principale.

Il luogo ove è stata commessa la violazione amministrativa, in base al quale devono essere individuati sia l'autorità amministrativa alla quale spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio e sia il giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente in ordine all'opposizione, si identifica con il luogo in cui la violazione è stata accertata, sempre che in tale luogo sia riscontrabile una porzione temporale dell'intero elemento materiale tipizzato dalla norma sanzionatrice, restando di conseguenza esclusa, anche quando la violazione presenti caratteri di continuità o permanenza, la configurabilità di competenze concorrenti di più autorità (cfr.: Cass. civ., sez. 3<sup>a</sup>, sent. 18 febbraio 2000, n. 1876; Cass. civ., sez. un., sent. 17 giugno 1988, n. 4131).

Orbene, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1, nel disporre che durante che il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione, dal quale deve risultare, tra l'altro, l'impianto di destinazione, ed il successivo art. 52, comma 3, nel sanzionare chi nel formulario indica dati incompleti o inesatti, valgono a configurare un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso.

Ne consegue che la competenza ad emettere l'ordinanza - ingiunzione rientrava nella competenza della Provincia di Prato, nel cui territorio era iniziato il trasporto ed erano state accertate le violazioni, tanto secondo la disciplina dettata dalla L. n. 689 del 1981, quanto a norma del D.Lgs. n. 11 del 1997, art. 55, il quale dispone che, fatte salve le altre disposizioni della L. n. 689 del 1981, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e neppure sarebbe utilmente invocabile per analogia l'art. 8 c.p.p., posto che lo stesso radica la competenza per territorio relativamente ai reati permanenti nel luogo nel quale ha avuto inizio la consumazione.

Alla fondatezza del secondo motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Prato.

**P.Q.M.**



Riunisce i ricorsi.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2008

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale**  
**per la Puglia di Lecce**

**PRIMA SEZIONE**

**Registro Decisioni: 123/2009**  
**Registro Ricorsi: 522/2008**  
**composto dai Signori:**

Aldo Ravalli     Presidente  
Ettore Manca    Primo Referndario  
Massimo Santini   Referendario, relatore  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso n. 522/2008 presentato dalla SAPIO produzione idrogeno ossigeno s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Mario Mosca, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Rellea e Marco Camposano ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Lecce alla via Zanardelli n. 7;

**contro**

il Comune di Taranto, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Marcello Fischetti ed elettivamente domiciliato in Lecce alla piazzetta Montale n. 2 presso lo studio dell'Avv. Fazio;

**per l'annullamento**

- dell'ordinanza del Sindaco di Taranto n. 4 del 14 gennaio 2008, con la quale si dispone la rimozione di rifiuti da area di proprietà della società ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;

Viste le memorie rispettivamente prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato alla udienza pubblica del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, presenti altresì l'Avv. Vantaggiato, in sostituzione dell'Avv. Rellava, per la società ricorrente e l'Avv. Fazio, in sostituzione dell'Avv. Fischetti, per il comune resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO E DIRITTO**

Con il provvedimento oggetto del presente gravame il Sindaco del Comune di Taranto, a seguito di controlli operati dalla Guardia di Finanza ha ordinato ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla società ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del sito in località "Contrada Paludi", di procedere: 1) alla messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei materiali di cemento, nonché alla rimozione e smaltimento degli altri rifiuti rinvenuti nella stessa area; 2) di effettuare accertamenti circa l'eventuale superamento di CSC (Concentrazione soglia di contaminazione), e successivamente di produrre autocertificazione, in caso di mancato superamento della soglia, oppure informativa agli enti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento.

Il provvedimento veniva impugnato per: a) omesso avviso di avvio del procedimento; b) violazione dell'art. 239 del codice dell'ambiente, in quanto tale disposizione, concernente le bonifiche, escluderebbe espressamente dal suo raggio di azione le fattispecie relative all'abbandono di rifiuti di cui all'art. 192 del codice stesso. Inoltre farebbe gravare sul privato una attività (rilevazione superamento CSC) che dovrebbe invece essere svolta dalla PA; c) difetto dei presupposti per l'applicazione della norma indicata e difetto di istruttoria da parte dell'amministrazione comunale, con particolare riferimento all'assenza di contraddittorio con la società proprietaria dell'area.

Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto per chiedere, in prima battuta, l'improcedibilità del ricorso in quanto, con note del 16 novembre 2007 e 27 maggio 2008, la ricorrente ha comunicato di avere rimosso, previo dissequestro dell'area, tutti i materiali ed i rifiuti presenti nel suo terreno, procedendo altresì nelle more ad un costante monitoraggio della sua proprietà. Il Comune ha poi insistito per l'infondatezza dei restanti motivi.

All'udienza del 17 dicembre 2008 la causa passava dunque in decisione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il collegio ritiene che le note depositate dall'amministrazione comunale, con le quali la società ricorrente manifesta espressamente la volontà di ottemperare all'ordine sindacale e di avere proceduto in tal senso, per mezzo di ditta specializzata, anche attraverso operazioni di monitoraggio costante del sito, denotino con tutta evidenza il venir meno dell'interesse coltivare la parte di gravame relativa alla mancata partecipazione procedimentale ed alla individuazione della ricorrente medesima quale soggetto ritenuto responsabile dell'illecito, in quanto tale obbligato alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

Conseguentemente, al collegio non resta che dichiarare improcedibili il primo ed il terzo motivo di ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il secondo motivo è invece infondato: in primo luogo, è la stessa disposizione di cui all'art. 239, comma 2, lettera a) – invocata da parte ricorrente ai fini della inapplicabilità alla fattispecie in esame (abbandono di rifiuti) delle disposizioni in tema di bonifica – a prevedere che, “*qualora, a seguito di rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati ... si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo*” (il quale riguarda per l'appunto la bonifica dei siti inquinati).

La norma, in particolare, da un lato fa salva la disciplina sull'abbandono di rifiuti *ex art. 192* del codice ambiente per quanto riguarda le fasi preliminari dell'accertamento di responsabilità, quella costituiva dell'ordine di provvedere e, infine, il momento esecutivo della vera e propria rimozione. Dall'altro lato, concentra in quest'ultimo segmento procedurale – o meglio subito dopo di esso – una ulteriore fase di accertamento – condotta come si vedrà ad opera del responsabile dell'illecito – concernente il superamento o meno di alcuni valori di attenzione che, se del caso, potrà dare luogo alla applicazione, per l'appunto, delle disposizioni in tema di bonifica ambientale ai sensi degli artt. 239 ss. del codice stesso.

In secondo luogo, per quanto attiene alla individuazione del soggetto che dovrebbe accertare il superamento di tali valori di attenzione, dal tenore della disposizione di cui all'art. 239 (“*qualora, a seguito della rimozione ... si accerti il superamento dei valori di attenzione*”) sembra corretto ritenere – come anche evidenziato da parte della dottrina – che tale attività debba essere posta a carico di colui che risulta il destinatario, *ex art. 192*, dell'ordine di rimozione e smaltimento/recupero.

Ora, poiché nella specie l'ordinanza sindacale ha individuato quale responsabile la odierna ricorrente, è su quest'ultima che grava il relativo obbligo di accertare il superamento dei ridetti valori.

Si consideri altresì, al riguardo, che i medesimi valori (o CSC) sono stabiliti in modo fisso e predefinito dalla legge stessa (dando così luogo ad una attività di mero accertamento) e in particolare dalle tabelle 1 e 2 contenute nell'allegato 5 del Tioło V.

Accertamento che costituisce una sorta di *screening* iniziale prodromico alla individuazione dei valori di CSR (Contaminazione soglia di rischio), i quali vengono definiti – in caso di superamento di CSC – dall'analisi di rischio specifica, che a sua volta rappresenta attività valutativa svolta all'interno di un determinato procedimento amministrativo cui partecipano gli enti pubblici competenti per materia.

Ne deriva da quanto sopra affermato il rigetto del secondo motivo di ricorso.

Conclusivamente, il presente ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (primo e terzo motivo di ricorso) ed in parte rigettato per infondatezza (secondo motivo).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 522/2008, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli - Presidente

Massimo Santini - Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

**Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

**[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)**

**DOCUMENTI** **2009**  
**INformazione**